

IVA

I Modelli INTRASTAT dal 2018

di **Marco Peirolo**

Con [provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017](#), l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'ISTAT, ha adottato alcune **misure di semplificazione** in merito all'obbligo di presentazione dei **Modelli INTRASTAT**, in attuazione dell'[articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993](#), come modificato dal **D.L. 244/2016**.

Il **D.L. 193/2016** aveva già abrogato, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, il **D.L. 244/2016** ha mantenuto in vigore il suddetto adempimento comunicativo sino al **31 dicembre 2017**.

Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi** - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Resta, invece, inalterato l'**obbligo di presentazione**, entro il **25 gennaio 2018**, dei **modelli INTRASTAT relativi all'ultimo trimestre 2017** ed al mese di **dicembre 2017**, così come l'obbligo di comunicare eventuali **rettifiche** agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi (mensili o trimestrali) antecedenti.

Di seguito, si espongono in forma tabellare le novità relative ai **Modelli INTRA 2-bis** e **INTRA 2-quater**.

Modello	Periodicità di presentazione	Obbligo di presentazione
INTRA 2-bis	Mensile, se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti Trimestrale, se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti	Sì , ai soli fini statistici No , né ai fini fiscali, né statistici
INTRA 2-quater	Mensile, se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì , ai soli fini statistici

Trimestrale, se l'ammontare totale trimestrale **No**, né ai fini fiscali, né statistici delle **prestazioni di servizi ricevute è inferiore a 100.000 euro** in tutti e quattro i trimestri precedenti

I **contribuenti** non tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici, non avendo raggiunto la soglia di 200.000 o di 100.000 euro, assolvono l'obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all'Agenzia delle Entrate di cui all'[articolo 21 D.L. 78/2010](#), ovvero di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), cioè con la **comunicazione dei dati delle fatture obbligatoria o facoltativa**.

Di seguito, si espongono, invece, in forma tabellare le **novità** relative ai **Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater**.

Modello	Periodicità di presentazione	Obbligo di presentazione
INTRA 1-bis	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì , ai fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	Sì , ai soli fini fiscali
INTRA 1-quater	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì , ai fini fiscali e statistici
	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	

Relativamente alla compilazione del campo "**Codice Servizio**" dei Modelli INTRA 2-quater e INTRA 1-quater, è inoltre prevista una semplificazione, consistente nel ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il **passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre**.

Infine, si ricorda che il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 194409/2017](#) dispone che, per effetto delle modifiche operate ai Modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata **distintamente per ogni categoria di operazioni**, fermo restando che le soglie operano in ogni caso **in maniera indipendente**.

In pratica, **a differenza della disciplina in vigore fino al 2017**, il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Ad **esempio**, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)